SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

Ministero della giustizia

DECRETO 24 luglio 2006.

Approvazione dei requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione per l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione.

07A01308

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 dicembre 2006.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie multiregionali di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1º febbraio 2006, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2006 del settore «industria» - 31º bando di attuazione.

07A01083

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Marilisa Magno è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 dicembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1522/Area II EE.LL. dell'11 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marilisa Magno.

Roma, 16 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Duronia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Duronia (Campobasso) ed il sindaco nella persona del signor Adelmo Berardo;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 22 del 30 novembre 2006, ha dichiarato la decadenza del signor Adelmo Berardo dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Molise;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Duronia (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Duronia (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Adelmo Berardo.

In occasione delle consultazioni elettorali del 5 e 6 novembre 2006, il signor Adelmo Berardo è stato eletto alla carica di consigliere della regione Molise.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 22 del 30 novembre 2006, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Molise.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Duronia (Campobasso).

Roma, 13 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Pisciotta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Pisciotta (Salerno) è stato sciolto per decadenza del sindaco;

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 2 ottobre 2006, nominare il commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

La dottoressa Rosa Della Monica è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Pisciotta (Salerno) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 2 ottobre 2006, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pisciotta (Salerno), ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa della decadenza del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

Successivamente, nove consiglieri, su sedici assegnati dalla legge all'ente, hanno presentato le proprie dimissioni dalla carica, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 dicembre 2006, determinando l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, in quanto le dimissioni della metà più uno dei consiglieri ostano all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente.

Nelle more, il prefetto di Salerno, con provvedimento n. 54107/Area II del 18 dicembre 2006, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 2 ottobre 2006, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune di Pisciotta (Salerno) nella persona della dottoressa Rosa Della Monica.

Roma, 16 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01140

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2007.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, concernente la proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi che hanno interessato il comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza;

Considerato che la località «Cavallerizzo» del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, è stata interessata, a seguito dell'imperversare di condizioni meteorologiche avverse, da un vasto movimento franoso la cui fase parossistica è avvenuta nelle prime ore del giorno 7 marzo 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare una situazione che per intensità ed estensione richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata la necessità di completare gli interventi di delocalizzazione e di ricostruzione della frazione di Cavallerizzo consentendo alla popolazione colpita dal succitato evento calamitoso di riprendere le normali condizioni di vita in condizioni di sicurezza;

Vista la nota del sindaco di Cerzeto prot. 5649 del 20 dicembre 2006;

Aquisita l'intesa della regione Calabria con nota prot. n. 529/GAB del 29 gennaio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2008, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

07A01236

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 dicembre 2006.

Impegno di € 31.000.000,00 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conto residui 2005, ai fini del Fondo nazionale per la montagna, ai sensi della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, articolo 2, comma 5, capitolo 7698.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Fondo nazionale per la montagna;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 34, estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 2, della legge n. 97/1994 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro delle risorse agricole e forestali;

Vista la legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311 per l'esercizio 2005 con la quale è stato assegnato l'importo di € 31.000.000,00 per la sopracitata legge n. 97/1994;

Considerato che con decreto ministeriale 144750/2005 dell'IGPB è stata apportata una variazione in aumento sul capitolo 7698 U.P.B. 5.2.3.13 - Fondo nazionale montagna per € 31.000.000,00;

Considerato che i fondi sono stati imputati per € 20.000.000,00 sul piano di gestione 01 e per € 11.000.000,00 sul piano di gestione 02;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 2005, n. 267, per l'esercizio 2006;

Vista la delibera CIPE n. 142 del 17 novembre 2006, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con la quale sono stati approvati, tra l'altro, i criteri di riparto e le quote percentuali spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2005;

Considerato che con la sopracitata delibera CIPE n. 142 del 17 novembre 2006 è stato, inoltre, approvato il piano di riparto della somma complessiva di € 31.000.000,00, tra le regioni e le province autonome per l'anno 2005;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della somma complessiva di € 31.000.000,00, suddivisa secondo i piani di gestione sopraindicati, calcolando l'importo da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma applicando le quote di riparto riportate nella tabella allegata alla sopracitata delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 31.000.000,00, in conto residui 2005, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

Importi in euro

Regioni	Quota riparto	Assegnazione 31.000.000,00	Fondi PG 1 20.000.000,00	Fondi PG 2 11.000.000,00	Totale
Piemonte	6,75	2.092.500,00	1.350.000,00	742.500,00	2.092.500,00
Valle d'Aosta	1,47	455.700,00	294.000,00	161.700,00	455.700,00
Lombardia	6,34	1.965.400,00	1.268.000,00	697.400,00	1.965.400,00
Provincia autonoma di Bolzano	5,1	1.581.000,00	1.020.000,00	561.000,00	1.581.000,00
Provincia autonoma di Trento	3,74	1.159.400,00	748.000,00	411.400,00	1.159.400,00
Veneto	2,98	923.800,00	596.000,00	327.800,00	923.800,00
Friuli-Venezia Giulia	1,96	607.600,00	392.000,00	215.600,00	607.600,00
Liguria	2,73	846.300,00	546.000,00	300.300,00	846.300,00
Emilia-Romagna	4,47	1.385.700,00	894.000,00	491.700,00	1.385.700,00
Toscana	5,31	1.646.100,00	1.062.000,00	584.100,00	1.646.100,00
Umbria	3,94	1.221.400,00	788.000,00	433.400,00	1.221.400,00
Marche	3,43	1.063.300,00	686.000,00	377.300,00	1.063.300,00
Lazio	4,98	1.543.800,00	996.000,00	547.800,00	1.543.800,00
Abruzzo	5,18	1.605.800,00	1.036.000,00	569.800,00	1.605.800,00
Molise	2,18	675.800,00	436.000,00	239.800,00	675.800,00
Campania	7,74	2.399.400,00	1.548.000,00	851.400,00	2.399.400,00
Puglia	3,17	982.700,00	634.000,00	348.700,00	982.700,00
Basilicata	4,77	1.478.700,00	954.000,00	524.700,00	1.478.700,00
Calabria	8,87	2.749.700,00	1.774.000,00	975.700,00	2.749.700,00
Sicilia	6,02	1.866.200,00	1.204.000,00	662.200,00	1.866.200,00
Sardegna	8,87	2.749.700,00	1.774.000,00	975.700,00	2.749.700.00
TOTALI	100	31.000.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	31.000.000,00

Art. 2.

L'onere relativo di € 31.000.000,00, graverà sul capitolo 7698 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2006, in conto residui 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il direttore generale: MARINALI

07A01188

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantotto giorni, relativi all'emissione del 2 gennaio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 126754 del 20 dicembre 2006, che ha disposto per il 2 gennaio 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 126754 del 20 dicembre 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centosettantotto giorni è risultato pari a 98,221;

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 168.999.257,00 per i titoli a centosettantotto giorni con scadenza 29 giugno 2007.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centosettantotto giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,339 ed a 97,748.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01317

DECRETO 24 gennaio 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 gennaio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti i decreti n. 1256 e n. 1258 dell'8 gennaio 2007, che hanno disposto per il 15 gennaio 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 1256 e n. 1258 dell'8 gennaio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2007 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,096 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 96,214 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 27.131.010,00 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 16 aprile 2007; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2008, ammonta a € 265.054.020,00 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 2008.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,156 ed a 98,850 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 96,448 ed a 95,286 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01318

DECRETO 31 gennaio 2007.

Fissazione dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2007-12 luglio 2007).

IL VICE MINISTRO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 3,158 per cento annuo per il periodo 13 gennaio 2007-12 luglio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2007

Il vice Ministro: VISCO

07A01311

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Rondine», in comune di Paese, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 20 novembre 2003 con la quale la Società San Benedetto S.p.A. con sede in Scorzè (Venezia), viale Kennedy n. 65, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte della Rondine» che sgorga dal pozzo 1 nell'ambito del permesso di ricerca «Padernello» sito nel comune di Paese (Treviso), al fine dell'imbottigliamento ed ha altresì richiesto di sottoporre l'acqua a trattamento per la separazione degli elementi instabili;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 19 gennaio 2004, del 26 luglio 2004, del 25 gennaio 2005, del 25 maggio 2005, del 19 dicembre 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 17 febbraio 2004, del 18 maggio 2004, del 14 settembre 2004, del 21 dicembre 2006 (acquisito al protocollo in data 22 gennaio 2007);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte della Rondine» che sgorga dal pozzo 1 nell'ambito del permesso di ricerca «Padernello» sito nel comune di Paese (Treviso).

2. L'acqua minerale di cui al comma 1 viene sottoposta a trattamento con aria arricchita di ozono.

3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale salute - Attività produttive 11 settembre 2003, sulle etichette, in prossimità della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive modifiche, deve essere riportata la seguente dicitura: «Acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all'aria arricchita di ozono».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 29 gennaio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01183

DECRETO 30 gennaio 2007.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Silva», in Pracchia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto dirigenziale 10 giugno 1999, n. 3178-107 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Silva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Silva» sita in comune di Pracchia (Pistoia) con il quale sono state autorizzate per le etichette le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico»;

Vista la domanda pervenuta in data 11 maggio 2005 con la quale la Società Sorgente Ortica a s.r.l. con sede in Monte San Quirico (Lucca), via della Mulina n. 93, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alle sopra citate diciture, anche le indicazioni «Indicata per l'alimentazione dei neonati» e per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla società con nota del 28 febbraio 2006;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007 in merito alla seguente indicazione: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Silva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Silva» sita in comune di Pracchia (Pistoia), oltre alle indicazioni di cuti al sopra citato decreto dirigenziale 10 giugno 1999, n. 3178-107, possono essere riportate anche le seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01181

DECRETO 30 gennaio 2007.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Sant'Anna - Sorgente Rebruant», in Vinadio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto dirigenziale 31 gennaio 2002, n. 3410 con il quale è stata riconosciuta, con la denominazione «Altissima», l'acqua minerale naturale della sorgente «Rebruant» ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Vallone Riofreddo» sito nel comune di Vinadio (Cuneo) e con il quale è stata autorizzata per le etichette la seguente dicitura: «Indicata per le diete povere di sodio»;

Visto il decreto dirigenziale 21 giugno 2005, n. 3608 con il quale è stata autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Altissima» in «Sant'Anna - Sorgente Rebruant»;

Vista la domanda in data 15 dicembre 2005, integrata in data 22 febbraio 2006, con la quale la Società Fonti di Vinadio s.r.l., con sede in Vinadio (Cuneo) ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alla sopra citata dicitura, anche le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici» «Indicata per l'alimentazione dei neonati» «Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla società con nota del 27 aprile 2006;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007 in merito alle seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici», «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Sant'Anna - Sorgente Rebruant» che sgorga dalla sorgente «Rebruant» ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Vallone Riofreddo» nel comune di Vinadio (Cuneo), oltre all'indicazione di cui al sopra citato decreto dirigenziale 31 gennaio 2002, n. 3410, possono essere riportate anche le seguenti: «Può avere effetti diuretici» e «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01182

DECRETO 30 gennaio 2007.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Vela», in Bedonia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto dirigenziale 19 dicembre 2003, n. 3528 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «VELA» ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Pelpi» sito nel comune di Bedonia (Parma);

Vista la domanda in data 12 settembre 2005, con la quale la Società Norda S.p.A., con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto, tra l'altro, di poter riportare sulle etichette le seguenti indicazioni «Indicata per l'alimentazione dei neonati», «Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 2005, n. 3651 con il quale sono state autorizzate per le etichette le diciture: «Può avere effetto diuretico; può facilitare l'eliminazione dell'acido urico; può favorire la digestione e le funzioni epatobiliari»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla società con nota del 22 febbraio 2006;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti il parere sospensivo in merito alle indicazioni per l'alimentazione pediatrica espresso dalla III Sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 novembre 2005 ed il parere favorevole espresso nella seduta del 21 dicembre 2006 in merito alla seguente indicazione: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «VELA» ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Pelpi» sito nel comune di Bedonia (Parma), oltre alle indicazioni di cui al sopra citato decreto dirigenziale 29 novembre 2005, n. 3651, possono essere riportate anche le seguenti:

«L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01219

DECRETO 30 gennaio 2007.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Nerea», in Castelsantangelo sul Nera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3058-046 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Nerea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Nerea dell'Uccelletto» sita in comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) con il quale è stata autorizzata per le etichette la seguente indicazione: «Può avere effetti diuretici»;

Vista la domanda in data 2 novembre 2005 con la quale la Società Nerea S.p.A. con sede in Castelsantangelo sul Nera (Macerata), ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alla sopra citata dicitura, anche le indicazioni «Indicata per l'alimentazione dei neonati», «Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla società con nota del 28 febbraio 2006;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti il parere sospensivo espresso dalla III Sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 dicembre 2005 ed il parere favorevole espresso nella seduta del 21 dicembre 2006 in merito alla seguente indicazione: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Nerea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Nerea dell'Uccelletto» sita nel territorio del comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), oltre all'indicazione di cui al sopra citato decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3058-046, possono essere riportate anche le seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01220

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 gennaio 2007.

Nomina di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 02 del 18 febbraio 2002, con il quale il sig. Ruffini Sergio è stato nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile come modificato dalla legge n. 533 dell'11 agosto 1973, della Confederazione generale italiana del lavoro della provincia di Reggio Emilia;

Tenuto conto della nota del 19 gennaio 2007 con la quale il sig. Ruffini Sergio ha rassegnato le dimissioni, quale membro effettivo della suddetta commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Considerata la nota della Confederazione generale italiana del lavoro della provincia di Reggio, Emilia del 19 gennaio 2007, con la quale è stato proposto un altro nominativo;

Decreta:

Il sig. Di Grazia Mario, nato a Reggio Emilia il 4 ottobre 1960 e residente ad Albinea, in via Caduti Libertà, n. 22/4, è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, della Confederazione generale italiana del lavoro della provincia di Reggio Emilia, quale rappresentante dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato ai soggetti interessati.

Reggio Emilia, 25 gennaio 2007

Il direttore provinciale: BERTONI

07A01066

DECRETO 29 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 20 del 18 ottobre 2005, con il quale veniva nominato componente supplente della Commissione privinciale di conciliazione di Brindisi, il sig. Massimo Pagliara in rappresentanza della O.S. U.G.L. di Brindisi;

Vista la nota pervenuta in data 2 novembre 2006, con la quale il sig. Massimo Pagliara ha rassegnato le proprie dimissioni da componente supplente della sopracitata Commissione;

Vista la nota pervenuta in data 24 gennaio 2007 della U.G.L. di Brindisi, con la quale il sig. Nicola Retta, nato a Brindisi il 19 maggio 1977, e residente in Brindisi, alla via O. Tiso n. 5, viene nominato componente supplente della Commissione medesima, in sostituzione del sig. Massimo Pagliara, dimissionario.

Decreta:

Il sig. Nicola Retta, nato a Brindisi il 19 maggio 1977, viene nominato componente supplente della Commisione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentenza della U.G.L. di Brindisi ed in sostituzione del sig. Massimo Pagliara.

Brindisi, 29 gennaio 2007

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

07A01136

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 31 gennaio 2007.

Individuazione delle tratte marittime incentivabili per il trasporto di merci, in attuazione dell'articolo 3, comma 2-*quater*, della legge 22 novembre 2002, n. 265.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

Vista la decisione della commissione europea n. C(2005)1155 del 20 aprile 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, che regola le modalità di ripartizione ed erogazione della somma prevista dalla norma sopra richiamata;

Considerato che l'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle tratte marittime incentivabili, conformemente ai criteri individuati nel successivo comma 6;

Ritenuto che le rotte individuate in allegato soddisfino i criteri previsti;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tratte marittime coperte da servizi regolari di linea alla data di entrata in vigore del presente decreto, indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto medesimo, rispondono ai criteri di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, di detto decreto del Presidente della Repubblica, il contributo da accordare alle imprese di autotrasporto, così come individuate dal comma 1 dello stesso articolo, non può superare il 20% delle tariffe applicate sulle tratte di cui all'elenco allegato.

Art. 2.

1. Sono nuove rotte incentivabili, con riferimento ai criteri di cui all'art. 3, comma 6, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, gli itinerari che non duplicano tratte già esistenti e assicurano collegamenti regolari:

a) tra l'arco adriatico settentrionale e gli archi adriatici meridionale e ionico;

b) tra l'arco tirrenico settentrionale e l'arco tirrenico meridionale;

c) tra gli archi tirrenici ed i porti francesi e spagnoli.

La relativa cartografia è consultabile presso il Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose.

2. Il contributo da accordare sulle nuove rotte non può superare il 30% delle tariffe che saranno applicate sulle stesse.

Art. 3.

1. Il contributo, accordato ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, è calcolato sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi generati dal trasporto su strada e quelli del trasporto via mare delle merci, su ciascuna delle tratte individuate, secondo le modalità indicate dallo studio realizzato dagli «Amici della terra», menzionato al punto 13 della decisione della commissione europea n. C(2005)1155 del 20 aprile 2005.

2. Per il calcolo del contributo relativo alle tratte marittime che toccano porti comunitari, viene presa in considerazione la distanza chilometrica stradale corrispondente fino al confine nazionale.

3. Con successivi provvedimenti, potranno essere apportate integrazioni e modificazioni al presente decreto e verranno dettate le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, relativi alle modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e l'eventuale recupero del contributo in caso di mancato mantenimento dei volumi di traffico, alla fissazione degli importi massimi dei contributi per ognuna delle tratte marittime interessate ed al riconoscimento di un ulteriore contributo alle imprese od aggregazioni imprenditoriali che raggiungano il livello di 1600 viaggi annui per ciascuna tratta.

Roma, 31 gennaio 2007

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO I

CATANIA	CIVITAVECCHIA
CATANIA	GENOVA
CATANIA	LIVORNO
CATANIA	NAPOLI
CATANIA	RAVENNA
CATANIA	VENEZIA
CIVITAVECCHIA	BARCELLONA
CIVITAVECCHIA	TARRAGONA
CIVITAVECCHIA	TOLONE
CIVITAVECCHIA	PALERMO
GENOVA	ALGECIRAS
GENOVA	BARCELLONA
GENOVA	NAPOLI
GENOVA	PALERMO
GENOVA	TERMINI IMERESE
GENOVA	PALERMO
LIVORNO	TARRAGONA
LIVORNO	VALENCIA
LIVORNO	PALERMO
LIVORNO	TRAPANI
MESSINA	SALERNO
NAPOLI	MILAZZO
NAPOLI	PALERMO
NAPOLI	PALERMO
NAPOLI	TERMINI IMERESE
PALERMO	VALENCIA
PALERMO	SALERNO
SALERNO	TARRAGONA
SALERNO	VALENCIA
TRAPANI	FORMIA

07A01237

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.S.A.P. - Cooperativa servizi di assistenza e pulizia Soc. Coop.», in Vicenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006 con il quale la società cooperativa CO.S.A.P. - Cooperativa servizi di assistenza e pulizia Soc. Coop. con sede in Vicenza è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Samuele Turra ne è nominatio commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 novembre 2006 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Ceccherini nato a Roma il 27 aprile 1964, con studio in Fossò (Venezia), via Prov. Sud n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Samuele Turra, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A01212

DECRETO 22 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Bruno Gabriele Arcuri, del titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Bruno Gabriele Arcuri, cittadino italiano, in possesso del diploma di scuola secondaria «Maestro mayor de obras» rilasciato dalla Escuela nacional de educacion tecnica n. 1 dott. Nicolas Avellaneda di Santa Fe (Argentina), per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Servizi alla comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Bruno Gabriel Arcuri, nato a Santa Fe (Argentina) il 7 novembre 1961, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A01137

DECRETO 22 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Tafilaj Luiziana, del titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tafilaj Luiziana (da nubile Veizaj), cittadina albanese, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso l'Istituto «F.F. Danaj» di Llakatund Vlore (Albania), per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, per la completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze, numero E196790;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Tafilaj Luiziana (da nubile Veizaj), nata il 22 maggio 1969 a Vlore (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfezione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A01138

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 dicembre 2006.

Modifica al decreto 17 novembre 2006, recante il commissariamento dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»), concernenti le funzioni e l'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 11 e 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, recante «Approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, recante «Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica del 12 giugno 1995, n. 329, recante «Regolamento riguardante l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto postelegrafonici»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica del 18 dicembre 1997, n. 523, recante «Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica del 3 febbraio 2003, n. 35, recante «Regolamento recante modificazioni al decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 18 dicembre 1997, n. 523,

concernente modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Paolo Gentiloni Silveri è stato nominato Ministro delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 novembre 2006, con il quale il dott. Giovanni Ialongo è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto postelegrafonici (IPOST);

Tenuto conto che nel suddetto decreto per mero errore materiale nulla è previsto in merito alle funzioni del direttore generale, che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, è uno degli organi dell'Istituto postelegrafonici (IPOST);

Tenuto conto, altresì, che le funzioni del direttore generale non sono comunque attribuite al commissario straordinario sulla base del principio di separazione tra indirizzo e gestione e in considerazione delle dimensioni di organico dell'Istituto postelegrafonici;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 novembre 2006, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel periodo del commissariamento dell'Istituto continuano ad operare, nelle rispettive funzioni, il Consiglio di indirizzo e vigilanza, alla cui costituzione si provvederà ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 523/1997 di cui in premessa, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti, nell'attuale composizione fino alla scadenza prevista nel decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 agosto 2005.».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

07A01238

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Lucca per il giorno 22 gennaio 2007.

Motivazioni dell'atto.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: un guasto all'interruttore del quadro elettrico del CED, mercoledì 10 gennaio 2007, ha comportato la mancata apertura dei servizi catastali dell'ufficio. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Lucca n. 234 in data 11 gennaio 2007, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'Ufficio; il suddetto guasto può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

Il Garante del contribuente per la Toscana, con delibera protocollo n. 33 in data 17 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole riguardo al presente atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 23 gennaio 2007

Il direttore regionale: MACCHIA

07A00960

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 genniao 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1079 del 16 gennaio 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 15 gennaio 2007;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale della sede di via Marsala n. 25 ad assemblea sindacale indette dalle R.S.U. dell'ufficio, dalle ore 8,15 alle ore 9,15, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 172 in data 24 gennaio 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali nel giorno 15 gennaio 2007 dalle ore 8,15 alle ore 9,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 gennaio 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A01070

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Biella prot. n. 5 datata 2 gennaio 2007, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di interruzione del collegamento di rete da parte di Telecom il giorno del 2 gennaio 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'uffido del garante del contribuente espresso con nota datata 10 gennaio 2007, prot. n. 44/07;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

Il giorno 2 gennaio 2007;

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Biella.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

L'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000.

L'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La presente determina verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 1° febbraio 2007

Il direttore regionale: ORSINI

07A01285

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Novara prot. n. 64 datata 3 gennaio 2007, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di interruzione del collegamento di rete da parte di Telecom il giorno del 2 gennaio 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 10 gennaio 2007, prot. n. 45/07;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

Il giorno 2 gennaio 2007;

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Novara.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

L'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000.

L'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La presente determina verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 1° febbraio 2007

Il direttore regionale: ORSINI

07A01286

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 19 settembre 2006.

Sanità privata - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra l'Ospedale San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina di Roma e le RR.SS.AA. delle OO.SS. ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI e ANMIRS in data 26 giugno 2003, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dirigente medico dipendente dall'azienda (Poss. 16376 e 24062). (Deliberazione n. 06/509).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nella seduta del 19 settembre 2006;

Premesso:

1. che l'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, svolge attività di servizio pubblico nell'ambito della sanità privata classificata;

2. che, in data 26 giugno 2003 i rappresentanti dell'amministrazione dell'ospedale e le RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

3. che, in data 9 luglio 2003, tale accordo è stato trasmesso a questa commissione per valutazione di idoneità;

4. che, con nota del 23 luglio 2003, la commissione ha preso atto della trasmissione dell'accordo;

5. che, in data 9 marzo 2006, l'accordo è stato nuovamente trasmesso, per la valutazione di idoneità alla Commissione;

6. che, in data 6 aprile 2006 il testo dell'accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

7. che, alla data del 30 aprile 2006, termine fissato per l'acquisizione del sopra citato parere, sono pervenute le note del Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori (20 aprile 2006), in cui l'Associazione comunicava di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo e dell'ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori (14 aprile 2006), in cui l'Associazione esprimeva parere favorevole;

Considerato:

1. che lo sciopero nel settore della sanità è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, non-

ché dall'Accordo nazionale 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio sanitario nazionale (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13 dicembre 2001 - *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 34 del 28 febbraio 2002; comunicato rettifica *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2002);

2. che, allo stato, non esiste alcun accordo nazionale, valutato idoneo, per la disciplina dello sciopero nell'intero settore della sanità privata;

3. che, con delibera n. 04/612 dell'11 novembre 2004, la Commissione ha espresso l'avviso che, in mancanza di accordi relativi a singole aziende o organizzazioni, si applica la disciplina vigente del comparto Servizio sanitario nazionale;

4. che l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente, stipulato dalle RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) e dall'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, riproduce sostanzialmente l'intero contenuto del sopra citato Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio sanitario nazionale;

5. che, in particolare, è prevista espressamente, attraverso l'individuazione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero, l'erogazione del servizio di radioterapia e oncologia;

Valuta idoneo:

Ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente, stipulato dalle RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) e dall'azienda Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma in data 26 giugno 2003;

Dispone:

La comunicazione della presente delibera all'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, alle RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS), ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute e al prefetto di Roma, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione;

Dispone inoltre:

La pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDERE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO ALL'OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA - FATEBENEFRATELLI, ISOLA TIBERINA, ROMA. PERSONALE DIRIGENTE MEDICO

Tra i rappresentanti dell'amministrazione dell'ospedale e le RR.SS.AA. della dirigenza medica è stato sottoscritto il seguente accordo, di numero 7 pagine (Premessa e n. 5 articoli) numerate e vidimate dalle parti (8 pagine con la presente) nel testo che si allega.

Per l'amministrazione
Firmato

Per le RR.SS.AA.
Firmato ANAAO

ANPO

AOGOI

AAROI

ANMIRS

Roma, 26 giugno 2003

PS: Le parti concordano che il presente accordo sarà trasmesso in copia alla Commissione di garanzia di cui alla legge 146/1990.

ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDERE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO ALL'OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA - FATEBENEFRATELLI, ISOLA TIBERINA, ROMA. PERSONALE DIRIGENTE MEDICO

Premessa:

a) dal regolamento dell'Ospedale S. Giovanni Calibita detto anche Fatebenefratelli (approvato con decreto dirigenziale del 10 luglio 1997).

Articolo 1., comma 1.

L'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto Casa Generalizia dell'Ordine di S. Giovanni di Dio, detto dei Fatebenefratelli gestisce il proprio ospedale nell'ambito delle sue finalità di religione e di culto, con piena autonomia giuridico amministrativa senza fini di lucro, quale testimonianza cristiana.

Articolo 1., comma 4.

L'Ente ecclesiastico attraverso il proprio ospedale garantisce ai pazienti, secondo quanto disposto dai Piani sanitari nazionali e regionali, un sistema organizzativo, tecnico sanitario corrispondente a quello dei presidi sanitari pubblici.

b) dalla Carta di identità dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (Roma, 1999).

5.3.3. Politica delle risorse umane.

5.3.3.1. Criteri generali. L'ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, come organizzazione:

è essenzialmente un'opera umana, in quanto è frutto dello sforzo umano ed è composta da persone che ne costituiscono l'elemento portante;

è cosciente che le sue opere sono imprese con un carattere peculiare, poiché essendo un Ente senza fine di lucro, deve coniugare i suoi obiettivi imprenditoriali con la sua responsabilità sociale, economica e di istituzione ecclesiale;

è recettivo alle correnti attuali che provengono dal mondo dell'impresa - sociologia, relazioni umane, psicologia - essendosi adattato ai tempi attuali, introducendo i necessari cambi organizzativi per la necessità di amministrare alcune opere con criteri imprenditoriali di efficacia ed efficienza, ma sapendo mantenere filosofia, stile e coltura propri;

è presente con un personale che lavora nelle sue opere e per questo si propone di realizzare una relazione tra organizzazione e lavoratori che soddisfi le necessità e i diritti di entrambe le parti, stabilendo meccanismi che facilitano l'azione congiunta di tutti per raggiungere i suoi fini e le sue aspirazioni.

Per quanto detto, è necessario mostrare apertamente una sincera disponibilità a chiarire le relazioni con il personale lavoratore sempre alla luce della legislazione vigente, della dottrina sociale della Chiesa, salvaguardando i diritti del malato e del bisognoso, fine principale delle opere.

5.3.3.3. L'azione sindacale. La dottrina sociale della Chiesa, ormai da molti anni, ha riconosciuto il diritto del lavoratore a costituire associazioni per la difesa dei suoi diritti comuni o lavorativi. Il sindacalismo è una realtà sociale in ambito mondiale. In questo senso l'Ordine riconosce e rispetta il diritto all'esercizio della libertà sindacale.

La dottrina sociale della Chiesa assume e sostiene questa realtà e la considera un elemento indispensabile della vita sociale contemporanea, come forza costruttiva di ordine sociale e di solidarietà, capace di ottenere non solo che il lavoratore abbia di più ma che sia di più. I sindacati non sono solo strumenti contrattuali ma anche luoghi in cui si esprime la personalità dei lavoratori; i loro servizi costituiscono lo sviluppo di un'autentica cultura del lavoratore e aiutano a partecipare in modo pienamente umano alla vita dell'impresa.

L'accettazione di questa realtà ci deve portare a trovare formule di informazione - comunicazione tra la direzione e i sindacati con atteggiamento onesto e realista, salvaguardando sempre i diritti dei malati e degli ospiti.

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. La premessa (riprodotta dal Regolamento e dal documento Carta di identità dell'Ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio) costituisce parte integrante del presente accordo e le parti riconoscono i principi ispiratori dell'Ente, ivi riportati.

2. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale dirigente medico (di seguito brevemente indicato con il termine «personale») con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dall'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli.

3. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

4. Il presente testo è stato redatto sulla base degli analoghi accordi intervenuti tra OO.SS. del Comparto del SSN, dell'Area della dirigenza medica SSN e l'ARAN, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (*Gazzetta Ufficiale*, S.O., n. 50 anno 2001).

5. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti.

6. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che a livello locale. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Delle modalità di proclamazione e di durata dello sciopero in deroga alle presenti disposizioni (ferma restando l'assicurazione dei minimi assistenziali previsti), dovrà essere comunque data preventiva comunicazione scritta oltre che all'Amministrazione, anche all'utenza ed alla Commissione di Garanzia di cui alla legge n. 146/1990.

Art. 2.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nell'Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli sono essenzialmente riconducibili a:

a) assistenza sanitaria;

debbono essere inoltre considerati, nel novero dei servizi pubblici essenziali forniti dall'Ente, i seguenti:

b) igiene e sanità pubblica;

c) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;

d) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A) Assistenza sanitaria.

A1) Assistenza d'urgenza:

nell'Ospedale riconducibile essenzialmente all'attività assistenziale prestata nelle UU. 00.:

pronto soccorso e attività riconducibili al Dipartimento di emergenza-accettazione (DEA);

rianimazione e terapia intensiva;

unità coronarica;

sala parto;

patologia neonatale e UTIN;

SPDC;

servizio trasporto infermi.

A2) Assistenza ordinaria:

ovvero, esemplificativamente:

servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia subintensiva e attività di supporto ad esse relative;

prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate (ivi incluse alcune prestazioni ambulatoriali di area cardiologica ed ostetrica);

assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;

assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;

nido;

attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

Nell'ospedale esse comprendono pressoché interamente tutte le restanti attività espletate dalle UU.OO. sanitarie.

A3) Attività di supporto logistico. organizzativo ed amministrativo:

a titolo esemplificativo:

servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;

servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;

raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;

servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie.

B) Igiene e sanità pubblica:

referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

C) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni sopra indicate;

interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

D) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.

Art. 3.

Contingenti di personale

1. Ai fini di cui all'art. 2, sono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili, mediante il presente contratto.

2. Ai sensi del comma 1 si individuano i seguenti contingenti per il personale dell'Area della dirigenza medica (e sanitaria):

a) per tutte le attività di assistenza di urgenza, di cui all'art. 2, comma 2, lettera A1, dovrà essere mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impegnato nel turno di lavoro;

b) per tutte le unità operative (degenze e servizi), non comprese nell'assistenza sanitaria di urgenza, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente comprese in tali giorni (si farà pertanto riferimento, quantitativamente, al personale in servizio l'ultimo giorno festivo antecedente lo sciopero);

c) per i servizi essenziali non operanti nei giorni festivi, i contingenti sono definiti come segue:

I. U.O. di radioterapia:

almeno un dirigente medico per «bunker» attivo;

II. U.O. di oncologia (day hospital):

almeno 2 dirigenti medici.

III. Servizio di emodialisi:

presenza invariata, come da normale programmazione.

IV. Servizi speciali di diagnosi e cura non dotati di guardia attiva:

almeno un dirigente medico per il turno mattutino (6 ore).

V. Servizi della direzione sanitaria:

almeno un dirigente medico;

d) rimane inteso quanto segue:

per quanto riguarda la presenza del responsabile (direttore o dirigente di II livello) essa è garantita qualora la presenza sia stata comunque prevista nel giorno dello sciopero;

si intende che per il servizio di pronta disponibilità, nel solo giorno di sciopero, esso avrà inizio con la conclusione del turno di presenza del sanitario addetto nella U.O. di riferimento;

rimangono inalterati e sono esonerati dallo sciopero tutti i servizi di guardia e/o continuativi sulle 24 ore (p.e. CRT e Pronto soccorso.

3. I nominativi sono comunicati agli interessati e alle OO.SS. locali, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero mediante affissione dell'elenco nominativo distinto per unità operativa nei pressi dell'orologio marcatempo a cura della Direzione sanitaria (DS).

Nello stesso tempo, a cura della DS, dovrà essere inviato un comunicato da affiggere nei reparti e servizi per informare gli utenti dello sciopero e dei conseguenti disagi.

Il personale individuato ha diritto di esprimere entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso possibile.

In ogni caso per le prestazioni indispensabili relative all'assistenza sanitaria di urgenza, va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.

Non sarà possibile fruire di congedi ordinari coincidenti con le giornate di sciopero, fatto salvo le richieste concesse per iscritto prima della data di proclamazione dello sciopero, utilizzando la specifica modulistica vigente.

Art. 4.

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione all'Ospedale con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. Le OO.SS. locali si impegnano in tal senso a trasmettere specifica comunicazione scritta all'Amministrazione. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alla predetta amministrazione. L'Ospedale è tenuto a diffondere una comunicazione, ove possibile anche attraverso giornali e TV locali, circa i tempi e le modalità di azione dello sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata anche nelle ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero. Nella comunicazione dovrà essere messo in evidenza quali servizi saranno garantiti agli utenti.

2. In considerazione della natura del servizio reso dalla struttura sanitaria e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata massima di un'intera giornata (24 ore);

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;

c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;

d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

3. Le azioni di sciopero non saranno effettuate:

nel mese di agosto;

nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;

nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

4. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 5.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

2. Il soggetto incaricato di svolgere le procedure di conciliazione in caso di conflitto sindacale di rilievo locale è il Prefetto di Roma.

A tal fine le parti, o anche una sola delle parti, comunica per iscritto al Prefetto le motivazioni e gli obiettivi sulla formale proclamazione dello sciopero e delle richieste procedure di conciliazione.

3. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove il Prefetto non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine di cinque giorni, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

4. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

5. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

6. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

7. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 3.

07A00951

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSIGLIO DI STATO

Comunicato di rettifica relativo al decreto 26 dicembre 2006, recante: «Differimento al 1º luglio 2007 dell'entrata in vigore del regolamento 15 febbraio 2005, concernente l'organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2007, alla pag. 11, la firma del Presidente del Consiglio di Stato è «de Roberto» e non «Schinaia».

07A01287

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17617-XV.J(4127) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «dispositivo di armamento carico con esplosivo PBXN-7» (specifica RI 4820048) è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14133-XV.J(3949) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «GRANATA SERPENTELLI LANCI C80» (massa netta g 410,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali con esercizio in Guastameroli di Frisa (Chieti) - Contrada Loco Paiuco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14135-XV.J(3952) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «SFERA SALICE LANCI C90» (massa netta g 257,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali con esercizio in Guastameroli di Frisa (Chieti) - Contrada Loco Paiuco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14134-XV.J(3951) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «GRANATA 4 COLPI LANCI C80» (massa netta g 281,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali con esercizio in Guastameroli di Frisa (Chieti) - Contrada Loco Paiuco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle mggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1787-XV.J(4180) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «cartuccia 40/70 IM 212 con proietto inerte» è riconosciuto, su istanza della Simmel Difesa S.p.A. con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1789-XV.J(4178) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «carica di lancio 40/70 clearing charge IM260» è riconosciuto, su istanza della Simmel Difesa S.p.A. con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1788-XV.J(4179) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati: «Cartuccia 40/70 HEI/T IM 241»; «Proietto carico 40/70 HEI/T IM 214 (con spoletta)»; «Proietto carico 40/70 HEI/T IM 241 (senza spoletta)», sono riconosciuti, su istanza della Simmel Difesa S.p.A. con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10263-XV.J(4028) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «BC 6032» (d.f.: «FS 977») (massa netta g 178,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria esercizio in Giugliano in Campania, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18038-XV.J(4143) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «O1249B» (d.f. O1249B PIROTECNJCA ALLEVI DI DAZIANI C.) (massa netta g 1.291,50) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, già titolare di fabbrica di fuochi artificiali con esercizio in Città S. Angelo (Pescara) - Contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

07A01189

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita di S. Rocco in Cantalupo, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la confraternita di S. Rocco in Cantalupo, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Natività di Maria, con sede in Cantalupo (Alessandria).

07A01213

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita dello Spirito Santo, in Oviglio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita dello Spirito Santo, con sede in Oviglio (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Felice, con sede in Oviglio (Alessandria).

07A01214

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita detta Unione di S. Antonio da Padova e S. Lucia V.M., in Trieste

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita detta Unione di S. Antonio da Padova e S. Lucia V.M., con sede in Trieste.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A01215

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita di S. Giuseppe in Roiano, in Trieste

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Giuseppe in Roiano, con sede in Trieste.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A01216

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita detta Pio Sodalizio delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, in Trieste

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita detta Pio Sodalizio delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, in Triestedi S. Giuseppe in Roiano, con sede in Trieste, frazione Montuzza.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A01217

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita detta Pia Unione per l'Adorazione del SS. Sacramento, in Trieste

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita detta Pia Unione per l'Adorazione del SS. Sacramento, con sede in Trieste.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A01218

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita detta Pio Sodalizio delle Figlie del S. Rosario già Società Pompeiana della B.V. di Pompei, in Trieste.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita detta Pio Sodalizio delle Figlie del S. Rosario già Società Pompeiana della B.V. di Pompei, in Trieste, frazione Montuzza.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A01221

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita della SS. Trinità e SS. Sacramento, in Vidigulfo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità e SS. Sacramento, con sede in Vidigulfo (Pavia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A01222

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Spessa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Spessa (Pavia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A01223

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assoggettamento della Colomba Invest - Società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale n. 1377 dell'8 gennaio 2007 è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Colomba Invest - Società di intermediazione mobiliare, con sede in Roma e la stessa è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

07A01187

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advovet»

Provvedimento n. 11 del 24 gennaio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ADVOVET soluzione inettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml per bovini - A.I.C. n. 102194038;

flacone da 100 ml per bovini - A.I.C. n. 102194014;

flacone da 250 ml per bovini - A.I.C. n. 102194026;

flacone da 50 ml per suini - A.I.C. n. 102194115;

flacone da 100 ml per suini - A.I.C. n. 102194091;

flacone da 250 ml per suini - A.I.C. n. 102194103.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Borgo San Michele (Latina), s.s. 156 km 50, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 - periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura e conservazione.

È autorizzata la seguente validità dopo la prima apertura del flacone: 28 giorni conservato ad una temperatura compresa tra +2 e +8º C. La validità del prodotto in confezione integra resta invariata a 24 mesi mantenendo il prodotto a temperature inferiori a 30º C.

La voce: speciali precauzioni per la conservazione dovrà essere così modificata: «In confezione integra mantenere il prodotto a temperature inferiori a 30º C.

Dopo la prima apertura del flacone conservare ad una temperatura compresa tra +2 e +8º C».

L'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01190

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Aviochina»

Provvedimento n. 12 del 24 gennaio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario AVIOCHINA soluzione al 3,43%.

Confezione: flacone da 120 ml - A.I.C n. 101526022.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la modifica del regime di dispensazione esclusivamente per la confezione sopra indicata:

da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile. Da utilizzarsi esclusivamente negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01191

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diuren»

Provvedimento n. 13 del 24 gennaio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario DIUREN soluzione parentelare.

Confezioni:

flacone multidose da 10 ml all'1% - A.I.C n. 102243019;

flacone multidose da 50 ml al 4% - A.I.C n. 102243021.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a., con sede in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14, codice fiscale n. 00779340017.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I n. 12 - modifica stabilimento di produzione ed inserimento validità dopo prima apertura.

È autorizzata, esclusivamente per le confezioni della specialità medicinale sopra indicate, la produzione presso l'officina farmaceutica Pharminvest S.p.a., sita in Milano, via Noto n. 7. Il nuovo sito produttivo si occuperà della produzione, del confezionamento primario e controllo microbiologico del prodotto finito, mentre i controlli chimici sul prodotto finito, il confezionamento secondario ed il rilascio dei lotti verrà effettuato presso la Teknofarma S.p.a., sita in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14.

Viene inserita inoltre la validiatà dopo la prima apertura del flacone che sarà: validità:

5 anni in confezione integra (invariata);

dopo la prima apertura del flocone il prodotto deve essere consumato immediatamente.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01192

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxamicina»

Provvedimento n. 14 del 24 gennaio 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi DOXAMICINA nella confezione: sacco da 20 kg - A.I.C n. 102454016.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, largo Donegani n. 2, codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica quali-quantitativa della composizione relativa agli eccipienti e inserimento validità dopo prima apertura del condizionamento primario e dopo miscelazione nel mangime.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica di composizione quali-quantitativa degli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità del prodotto finito in confezionamento integro e correttamente conservato resta invariata a 24 mesi mentre, è autorizzata la validità dopo la prima apertura del condizionamento primario a trenta giorni e il periodo di validità dopo miscelazione nel mangime a sessanta giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo prima apertura e dopo miscelazione nel mangime, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 15 del 30 gennaio 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi DOXAMICINA nella confezione: sacco da 20 kg - A.I.C n. 102454016.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, largo Donegani n. 2, codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale d'imballaggio primario.

È autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la varizione di tipo IA concernente la modifica della composizione quali-quantitativa del contenitore primario. Il sacco da 20 kg attualmente autorizzato, costituito da quattro strati di materiale (carta bianca sandwich, carta kraft, piastrina bianca, interno in polietilene) viene sostituito da un sacco alluminato a bocca aperta e fondo collato costituito, dall'esterno all'interno, dai seguenti strati:

carta di volore bianco XZ - g 70/mq;

carta kraft di colore avana - g 60/mq;

carta kraft alluminata - 140/mq con piastrina bianca g 70/mq.

Pertanto deve essere apportata la seguente modifica sul sommario delle caratteristiche del prodotto al punto 6.5 - Natura e composizione del condizionamento primario: «Sacchi di carta bianca XZ + carta kraft avana + carta kraft alluminata (dall'esterno all'interno), da 20 kg».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01193-07A01194

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Biofast»

Provvedimento n. 16 del 30 gennaio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario BIOFAST, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101126011.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Ltd. rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Reggello (Firenze), località Prulli n. 103/c, codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione, decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4 concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

carne: bovini venti giorni;
ovini otto giorni;
suini diciotto giorni;

latte: bovini cinque giorni.

Non somministrare alle pecore in lattazione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01195

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Biofast LA»

Provvedimento n. 17 del 30 gennaio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario BIOFAST LA:

flocone da 100 ml - A.I.C. n. 101125019;

flocone da 250 ml - A.I.C. n. 101125021;

6 floconi da 250 ml - A.I.C. n. 101125033;

flocone da 500 ml - A.I.C. n. 101125045.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Ltd. rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Reggello (Firenze), località Prulli n. 103/c, codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione, decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4 concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

carne: bovini ventitre giorni;
ovini quindici giorni;
suini diciotto giorni;

latte: bovini sei giorni.

Non somministrare alle pecore in lattazione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01196

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato FACI

Con decreto ministeriale 24 gennaio 2007 è stato prorogato alla data del 30 giugno 2007 il mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato FACI, nella persona dell'avv. Maurizio Bernasconi, nato a Varese il 25 settembre 1967 e ivi domiciliato legalmente, in via Arconati n. 51.

07A01184

Sostituzione del commissario liquidatore del disciolto patronato ENPAC

Con decreto ministeriale 24 gennaio 2007 l'avv. Stefano Ribaldi, nato a Roma il 19 luglio 1969 ed ivi domiciliato legalmente in via Premuda n. 6, è nominato commissario liquidatore del disciolto patronato ENPAC fino alla data del 31 dicembre 2007, in sostituzione dell'avv. Maurizio Bernasconi.

07A01185

Sostituzione del commissario liquidatore del disciolto patronato IPAS

Con decreto ministeriale 24 gennaio 2007 l'avv. Antonio Nicolò Bontempo, nato a Patti (Messina) il 16 giugno 1931 e domiciliato legalmente in Roma, via Sardegna n. 40, è nominato commissario liquidatore del disciolto patronato IPAS fino alla data del 31 dicembre 2007, in sostituzione dell'avv. Maurizio Bernasconi.

07A01186

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento riguardante l'istituzione del ruolo dei dirigenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si avvisa che sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it è stato pubblicato il provvedimento di istituzione del ruolo dei dirigenti del Ministero, sezione A - Ruolo ordinario e sezione B - Ruolo ispettorato centrale repressione frodi.

07A01312

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Progetto «Adeguamento delle produzioni di raffineria alle disposizioni della Comunità europea (direttiva 98/70/CE del 13 ottobre 1998 e CEE/CEEA/CE n. 17 del 3 marzo 2003), sito in comune di Taranto». Proponente: ENI S.p.a. - divisione Refining & Marketing.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2006/0029385 del 15 novembre 2006 la direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al progetto «Adeguamento delle produzioni di raffineria alle disposizioni della Comunità europea (direttiva 98/70/CE del 13 ottobre 1998 e CEE/CEEA/CE n. 17 del 3 marzo 2003) sito in comune di Taranto».

Si dispone che il progetto, presentato dalla società ENI S.p.a. - divisione Refining & Marketing, con sede in piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma, sia da assoggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A01071

Programma di lavori allegato all'istanza di permesso di ricerca idrocarburi denominato «d22 GR-NP», ubicato nel canale di Sicilia-zona G (settore nord-occidentale). Proponente: società Northern Petroleum Ltd.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2006/0030974 del 30 novembre 2006 la direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al programma di lavori allegato al permesso di ricerca idrocarburi denominato «d22-GR-NP», ubicato nel canale di Sicilia-zona G (settore nord-occidentale).

Si dispone che il programma di lavori, presentato dalla società Northern Petroleum Ltd, con sede in viale Marco Polo, 37 - 00154 Roma, possa essere escluso dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica (I fase), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni. Dovranno invece essere assoggettate a procedura di valutazione di impatto ambientale tutte le attività necessarie alla perforazione del pozzo esplorativo (II fase).

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A01072

Programma di lavori allegato all'istanza di permesso di ricerca idrocarburi denominato «d23 GR-NP», ubicato nel canale di Sicilia-zona G (settore nord-occidentale). Proponente: società Northern Petroleum S.r.l.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2006/0030448 del 24 novembre 2006 la direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al programma di lavori allegato al permesso di ricerca idrocarburi denominato «d23-GR-NP», ubicato nel canale di Sicilia-zona G (settore nord-occidentale).

Si dispone che il programma di lavori, presentato dalla società Northern Petroleum S.r.l., con sede in viale Marco Polo, 37 - 00154 Roma, possa essere escluso dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica (I fase), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni. Dovranno invece essere assoggettate a procedura di valutazione di impatto ambientale tutte le attività necessarie alla perforazione del pozzo esplorativo (II fase).

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente. it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A01073

Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 dicembre 2006, è stato adottato lo statuto dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

07A01239

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Silimarina IBI»

Con la determinazione n. aRM - 21/2007-555 del 19 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzi S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: SILIMARINA IBI;

confezione: 023831035;

descrizione: 30 bustine gran. eff. 200 mg;

confezione: 023831023;

descrizione: 30 capsule 140 mg.

07A01144

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «F III HC»

Con la determinazione n. aRM - 23/2007-6515 del 22 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: F III HC;

confezione: 029190028;

descrizione: soluzione 1000 ml 10%;

confezione: 029190016;

descrizione: IV 1 flac. soluzione 500 ml 10%.

07A01142

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «F 080»

Con la determinazione n. aRM - 24/2007-6515 del 22 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: F 080;

confezione: 029193024;

descrizione: soluzione 1000 ml 8%;

confezione: 029193012;

descrizione: soluzione 500 ml 8%.

07A01143

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefonicid Pulitzer»

Con la determinazione n. aRM - 25/2007-1403 del 22 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pulitzer italiana S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nella confezione indicata:

farmaco: CEFONICID PULITZER;

confezione: 035049016;

descrizione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml.

07A01145

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glaumid»

Con la determinazione n. aRM - 26/2007-1024 del 22 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta S.I.F.I. S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nella confezione indicata:

farmaco: GLAUMID;

confezione: 016006013;

descrizione: 25 compresse 0,05 g.

07A01146

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefonicid»

Con la determinazione n. aRM - 27/2007-2428 del 22 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Union Health S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: CEFONICID;

confezione: 035047012;

descrizione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml.

07A01147

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proctofoam HC».

Con la determinazione aRSM - 14/2007-2560 del 30 gennaio 2007, è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialita medicinale:

farmaco: PROCTOFOAM HC;

confezione: 032013017;

descrizione: «1 g/100 g + g/100 g schiuma rettale» bombola 12g.

Ditta titolare A.I.C.: Meda A.B. - c/o Meda AB Box 906 - 170 09 Solna Stoccolma.

07A01314

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 15/2007-1403 del 30 gennaio 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialita medicinali:

farmaco: SACODIL;

confezione: 034894028;

descrizione: «5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

confezione: 034894016;

descrizione: «5 mg compresse rivestite» 20 compresse;

farmaco: GAMMAXOL;

confezione: 035096041;

descrizione: «15 mg/2 ml soluzione inieuabile e da nebulizzare» 6 fiale 2 ml;

confezione: 035096039;

descrizione: «0,75% soluzione da nebulizzare» i flacone da 40 ml;

confezione: 035096027;

descrizione: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

confezione: 035096015;

descrizione: «15 mg/5 ml sciroppo 1 flacone da 150 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

07A01315

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carin»

Con la determinazione aRSM - 16/2007-2428 del 30 gennaio 2007, è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialita medicinale:

farmaco: CARIN;

confezione: 020197012;

descrizione: 10 compresse effervescenti.

Ditta titolare A.I.C.: Union Health S.r.l., via Roccamandolfi, 1 - 00156 Roma

07A01316

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella con determinazione del segretario generale n. 28 del 25 gennaio 2007.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla camera di commercio di Biella, sono stati deformati:

marchio 2-BI, denominazione impresa Gromo Giuliano E. C. S.n.c., città Biella.

07A01224

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-035) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 2 1 2 *

€ 1,00